

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3094

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LASAGNA, LA LOGGIA, ASCIUTTI,
BETTAMIO, CONTESTABILE, CORSI ZEFFIRELLI,
FILOGRANA, GAWRONSKI, GRECO, MAGGIORE, MANCA,
MUNGARI, NOVI, RIZZI, SELLA DI MONTELUCE,
TERRACINI, TONIOLLI, VENTUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1998

Norme relative all’incenerimento in mare dei rifiuti

ONOREVOLI SENATORI. - La situazione relativa allo smaltimento dei rifiuti nel nostro Paese presenta gravissime carenze di varia natura e rappresenta certamente il maggior problema dell'ambiente del 2000.

La produzione totale di rifiuti in Italia, secondo i dati forniti dalle regioni relative agli anni 1993 e 1994 è pari a 63,6 milioni di tonnellate annue. Di questi, 22,7 (attualmente nel 1997 26 milioni di t.) milioni di tonnellate sono rifiuti solidi urbani, 4,2 milioni di t. sono rifiuti solidi assimilabili, 19,5 milioni di t. sono rifiuti speciali, 2,7 milioni di t. sono rifiuti tossici e nocivi, 14,3 milioni di t. rifiuti inerti e circa 200 mila di t. quelli ospedalieri.

Per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani si è passati da 22,7 milioni di t. nel 1994 a 26 milioni di t. nel 1997, con un aumento in percentuale, in tre anni, del 14,5. Nello stesso periodo il PIL è cresciuto dell'4,8 per cento. Assistiamo dunque ad una crescita della produzione di rifiuti superiore alla crescita della produzione di beni, a dimostrazione dell'insufficienza, ma anche dell'inefficacia delle politiche di intervento di riduzione dei rifiuti attivate negli ultimi anni.

Dai dati forniti dalle regioni risulta che a fronte di una produzione annua di 63,6 milioni di t. di rifiuti vengono smaltiti o recuperati 61,3 milioni di t. Da ciò si evidenzia che non risultano smaltiti o recuperati 2,3 milioni di t. di rifiuti. In particolare la differenza tra le quantità prodotte e le quantità smaltite o recuperate risulta maggiore per i rifiuti speciali (1,3 milioni di t. circa) e gli inerti (800 mila t. circa). Questa situazione è spiegabile in parte in termini di oggettiva difficoltà di computo, da parte delle regioni, tra i rifiuti prodotti e corrispondente smaltimento, in parte con procedure di smalti-

mento presumibilmente non regolari. Quest'ultimo aspetto è evidenziato anche dagli esiti delle attività operative del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri: nel periodo 1993-1996 su 2.541 controlli effettuati in discariche pubbliche, sono state accertate 2.880 infrazioni e 408 risultano senza autorizzazione, su 2.059 controlli effettuati su discariche private, le infrazioni accertate sono state 2.032 e quelle senza autorizzazione sono risultate 916 (pari al 44,5 per cento del totale).

Per quanto riguarda le modalità di smaltimento dei rifiuti, risulta che l'Italia, a differenza della maggior parte dei Paesi più industrializzati, fa ancora un eccessivo ricorso alla discarica. Infatti dei 51,3 milioni di t. smaltite, 4,9 milioni di t. (95,5 per cento) finiscono direttamente in discarica.

Abbiamo bisogno di nuovi metodi di smaltimento dei rifiuti. Nel nostro Paese il ricorso alla termocombustione rappresenta ancora una quota bassa del sistema di smaltimento complessivo, quindi è sicuramente un metodo in fase di sviluppo e di crescita, anche se viene contestato dalla popolazione residente nell'area dove l'impianto viene proposto come sito.

Alcuni Paesi come gli Stati Uniti hanno sviluppato impianti di termocombustione per risanare siti industriali o discariche a rischio con impianti mobili. Questo metodo di incenerimento mobile è funzionale anche in mare ed è già previsto al punto D 11 dell'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Le nuove tecnologie di selezione differenziata, di compattamento, di abbattimento dei fumi e di incapsulamento delle ceneri, permettono l'utilizzo di questa nuova strategia di termocombustione con navi appositamente costruite.

Questo sviluppo porterebbe, inoltre, alla creazione di un nuovo, vasto mercato per una tecnologia italiana.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge viene definita l'attività di incenerimento in mare dei rifiuti che potrà essere esercitata, con riferimento all'intero territorio nazionale ed in particolare alle isole minori, dalle regioni, dagli enti locali e da imprese iscritte all'Albo, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997. Le imprese costituite in forma di società a prevalente capitale pubblico, dello Stato o di altri enti territoriali sono soggette al regime giuridico vigente per la generalità delle imprese di cui alla presente legge.

L'articolo 2 prevede che il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni rivierasche, determina quali siano le aree marittime idonee all'esercizio dell'attività di incenerimento, escluse le riserve marine. La vigi-

lanza spetta all'Autorità marittima e alla Guardia costiera.

Nell'articolo 3 vengono definite le competenze dello Stato che, determina le caratteristiche delle imbarcazioni adibite al servizio di incenerimento ed i limiti di emissioni tollerate, che non devono essere meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa concernente l'incenerimento di rifiuti in terraferma.

L'articolo 4 determina la nazionalità delle imbarcazione che devono battere bandiera italiana o di altri Stati membri dell'Unione europea, o che abbiano ratificato la Convenzione sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 ottobre 1982.

L'articolo 5 prevede che il controllo sull'attività di incenerimento venga esercitato dagli enti territoriali in questione.

L'articolo 6 determina le sanzioni ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Soggetti abilitati)

1. L'attività di incenerimento in mare dei rifiuti, di cui al punto D 11 dell'allegato B al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, può essere esercitata, con riferimento all'intero territorio nazionale e in particolare alle isole minori:

a) dalle regioni, dagli enti locali e da aziende o consorzi costituiti dagli enti locali ai sensi, rispettivamente, degli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) da imprese iscritte all'Albo di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, per incarico degli enti territoriali competenti.

2. Gli enti territoriali competenti possono affidare, sulla base di apposite convenzioni, il servizio di combustione in mare dei rifiuti ad altri enti territoriali che dispongano di attrezzature idonee.

3. Le imprese di cui al comma 1, lettera b), possono operare in regime di concessione, o nell'ambito di rapporti contrattuali di diritto privato con i soggetti che esercitano il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi.

4. Le imprese costituite in forma di società a prevalente capitale pubblico, dello Stato o di altri enti territoriali, sono soggette al regime giuridico vigente per la generalità delle imprese di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Difesa del mare dall'inquinamento)

1. Il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni rivierasche, determina quali siano le

aree marittime inidonee all'esercizio dell'attività di incenerimento in mare dei rifiuti, ferma restando in ogni caso l'esclusione delle riserve marine.

2. L'Autorità marittima esercita i poteri previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dalle altre norme vigenti in materia di tutela delle acque marittime dai pericoli di inquinamento.

3. La Guardia costiera del Corpo delle capitanerie di porto vigila sulle imbarcazioni addette al servizio di incenerimento in mare dei rifiuti, al fine di assicurare che esse non effettuino scarichi in mare dei rifiuti ad esse consegnati.

Art. 3.

(Competenze dello Stato)

1. Lo Stato definisce, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le norme tecniche relative:

a) alle caratteristiche delle imbarcazioni adibite al servizio di incenerimento in mare dei rifiuti;

b) ai limiti delle emissioni tollerate, che non devono comunque essere meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa concernente l'incenerimento di rifiuti in terraferma.

Art. 4.

(Nazionalità delle imbarcazioni)

1. Le imbarcazioni adibite al servizio di incenerimento in mare dei rifiuti devono battere bandiera italiana o di altri Stati membri dell'Unione europea, o che comunque abbiano ratificato la Convenzione sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 ottobre 1982 e resa esecutiva in Italia dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689.

Art. 5.

(Controlli)

1. Il controllo sull'attività di incenerimento in mare di rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è esercitato dagli enti territoriali rivieraschi. La competenza territoriale di cui agli articoli 28 e 30 del predetto decreto spetta alla regione cui appartiene il porto, in cui i rifiuti vengono imbarcati. La competenza territoriale di cui all'articolo 50 del medesimo decreto spetta agli enti, nel cui territorio è stato commesso il fatto.

2. Lo stoccaggio dei rifiuti destinati all'incenerimento in mare è soggetto alle disposizioni del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, e alle altre norme vigenti in materia. La vigilanza sull'imbarco dei predetti rifiuti è delegata alle regioni, che la esercitano nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro dell'ambiente.

Art. 6.

(Sanzioni)

1. Lo scarico in mare di rifiuti destinati all'incenerimento è punito ai sensi dell'articolo 51, comma 1 e 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Alla condanna in primo grado consegue la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 30 del predetto decreto; alla condanna definitiva consegue la revoca dell'autorizzazione stessa.

